

SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI

Decreto n.1224 Regolamento sui Crediti Formativi del Personale dell'Università degli Studi di Padova.

Prot. n.22180 Titolo I - Classe 3

IL RETTORE

- Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24.04.2001 relativa all'approvazione del Regolamento sui Crediti Formativi del Personale dell'Università degli Studi di Padova.

D E C R E T A

Viene emanato il Regolamento sui crediti Formativi del Personale dell'Università degli Studi di Padova.

Il predetto Regolamento, che è parte integrante del presente decreto, entra in vigore dalla data del decreto stesso.

Padova, 17.05.2001

IL RETTORE
Prof. Giovanni Marchesini

Regolamento sui Crediti Formativi del Personale dell'Università di Padova

Premessa

Ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 del comparto delle Università, l'aggiornamento e la formazione professionali riguardano tutto il personale con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato.

La frequenza ai corsi di formazione, obbligatori o facoltativi, rientranti nel piano annuale di formazione o comunque riconosciuti dall'Amministrazione, purché prevedano modalità di verifica finale, dà luogo a crediti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione economica all'altra e della progressione verticale.

La formazione si svolge mediante corsi di base, specialistici e trasversali, ovvero mediante altre metodologie eventualmente previste dal Piano annuale.

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale e l'aggiornamento dei dipendenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di formazione di base, specialistici e trasversali, tirocini, stage, formazione outdoor, ai progetti, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - b) per attività formativa di base, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare l'acquisizione di

conoscenze di carattere generale richieste per lo svolgimento di un'attività lavorativa;

- c) per attività formativa specialistica, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare l'acquisizione di conoscenze e capacità connesse ad una specifica attività professionale;
- d) per attività formativa trasversale, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare l'acquisizione di abilità cognitive o comportamentali;
- e) per credito formativo, la misura del volume di lavoro e di apprendimento, comprese le attività di studio e di lavoro individuale, richiesta per l'acquisizione di specifiche competenze;
- f) per credito formativo di base, la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprese le attività di studio e di lavoro individuale, necessaria per l'acquisizione di conoscenze di carattere generale richieste per lo svolgimento di un'attività lavorativa;
- g) per credito formativo specialistico, la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprese le attività di studio e di lavoro individuale, necessaria per l'acquisizione di conoscenze e capacità connesse ad una specifica attività professionale;
- h) per credito formativo trasversale, la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprese le attività di studio e di lavoro individuale, necessaria per l'acquisizione di abilità cognitive e comportamentali;
- i) per formazione guidata, le modalità formative presiedute da un docente riguardanti sia la formazione d'aula sia quella pratica extra aula (tirocini, stage, formazione outdoor, etc.);

- j) per formazione non guidata, le modalità formative individuali, quali le attività di studio, di lavoro individuale, di elaborazione e relazione di progetti e attività analoghe.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di acquisizione dei crediti formativi, le tipologie di attività formative che possono comportare l'acquisizione dei crediti e le altre specifiche questioni legate all'attuazione del sistema dei crediti del personale tecnico e amministrativo del comparto Università.

Art. 3 - Crediti formativi

1. Il credito formativo è conseguibile a seguito di partecipazione ad attività formative di base (credito formativo di base), ad attività formative specialistiche (credito formativo specialistico) e ad attività formative trasversali (credito formativo trasversale).
2. Un credito formativo di base è conseguibile con un'attività formativa pari a 20 ore di cui almeno il 70 per cento di formazione guidata e la restante parte di formazione non guidata.
3. Un credito formativo specialistico è conseguibile con un'attività formativa pari a 20 ore di cui almeno il 70 per cento di formazione guidata e la restante parte di formazione non guidata.
4. Un credito formativo trasversale è conseguibile con un'attività formativa pari a 20 ore di cui almeno il 70 per cento di formazione guidata e la restante parte di formazione non guidata.
5. Il numero dei crediti formativi acquisibili è determinato per ciascuna attività formativa che ne dà titolo; tale valore risulta pari al rapporto tra il numero di ore di formazione previste dall'attività e il numero di ore (20) fissato come unità di misura.

6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dal dipendente a seguito di valutazione positiva del processo di apprendimento. Tale valutazione può consistere in un esame finale o in altra forma di verifica del profitto basata su elementi oggettivi (colloqui, prove scritte, prove pratiche, simulazioni, esercitazioni, test).
7. L'attività formativa, che deve coinvolgere tutte le aree professionali e che dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, è indicata nel Piano annuale per la formazione programmato dall'Università.
8. La partecipazione ad attività formative presso strutture esterne dà luogo all'acquisizione di crediti formativi purché tali strutture siano riconosciute dall'Università e sempre che l'attività stessa preveda adeguate forme di valutazione finale.
9. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti da un dipendente proveniente da altra sede è deciso dal Capo Servizio Formazione, d'intesa con il Dirigente d'Area, previa valutazione delle attività formative svolte dal dipendente stesso e degli esiti in termini di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta, e tenuto conto di quanto stabilito dal presente Regolamento.
10. Con riferimento alle competenze che richiedono un aggiornamento continuo, può stabilirsi la frequenza obbligatoria ad attività di aggiornamento, pena la scadenza dei crediti formativi acquisiti.
11. I crediti formativi acquisiti dal personale tecnico e amministrativo e le relative competenze sono certificati nel documento, denominato Libretto curriculare della formazione professionale, che, conformemente alle previsioni dell'articolo 45 del C.C.N.L. del personale del comparto Università, dà compiutamente conto del percorso formativo e degli esiti in termini di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta. In tale documento vengono inoltre riportate tutte le esperienze formative acquisite dal singolo

anche se non correlate a crediti formativi. Il libretto curriculare è posto a conoscenza del diretto interessato.

12. I crediti formativi acquisiti dal personale tecnico-amministrativo sono validi ai fini della progressione economica e di carriera secondo le previsioni del C.C.N.L.

Art. 4 - Norme finali

1. Le attività formative già concluse che soddisfino i requisiti previsti dal presente Regolamento danno luogo all'acquisizione di crediti formativi.